

Il ...*OMISSIS*... (...*OMISSIS*...⁶²) relativo a ...*OMISSIS*... Al riguardo, l'Organo ispettivo ritiene che "...*OMISSIS*... (...), desunti dalla vicenda riportata nel procedimento R.G. n. ...*OMISSIS*... instaurato presso il Tribunale Civile di Locrì laddove ...*OMISSIS*..., si legge: ...*OMISSIS*..."⁶³.

A sostegno della propria tesi secondo cui la gestione economico finanziaria "...*OMISSIS*... il Comune di Palizzi", la Commissione richiama ...*OMISSIS*... denominato "...*OMISSIS*..."; nell'ambito del quale "...*OMISSIS*..."⁶⁴.

* * * * *

Per la Commissione d'indagine "emerge, in definitiva, il quadro di un'Amministrazione che, lungi dal dispiegare sul territorio le opportune capacità operative finalizzate all'erogazione ai cittadini di servizi in un contesto di regolarità, legittimità, trasparenza, imparzialità, efficienza, efficacia ed economicità, si è rivelata sicuramente negligente e in taluni casi potenzialmente permeabile a condizionamenti esterni, con compromissione della funzionalità amministrativa e degli interessi della collettività. Si ritiene pertanto che gli elementi informativi e documentali acquisiti da questa Commissione siano meritevoli di attenta valutazione, nella loro potenziale valenza indiziaria della possibile "permeabilità" e condizionamento dell'Amministrazione comunale di Palizzi all'influenza della criminalità organizzata."⁶⁵.

* * * * *

...*OMISSIS*...

Dalla disamina della relazione della Commissione d'Indagine si desume il controllo della criminalità organizzata sul territorio di riferimento.

Gli accertamenti e le indagini effettuate hanno pertanto rilevato una compromissione del buon andamento e dell'imparzialità dell'Amministrazione di Palizzi, in un contesto territoriale caratterizzato dalla presenza della criminalità organizzata.


L'esame dell'integrale situazione del Comune di Palizzi è stato, peraltro, effettuato in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica

⁶² Cfr. pag. 93 della Relazione della Commissione di Indagine.

⁶³ Cfr. pag. 203 della Relazione della Commissione di Indagine.

⁶⁴ Cfr. pag. 204-205 della Relazione della Commissione di Indagine.

⁶⁵ Cfr. pag. 208 della Relazione della Commissione d'Indagine.



tenutosi presso questa Prefettura in data 13 marzo 2019, con la partecipazione dell'Avvocato Generale presso la Procura Generale della Repubblica della locale Corte di Appello, del Procuratore della Repubblica presso il locale Tribunale, titolare della Direzione Distrettuale Antimafia, nonché del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Locri.

In tale sede il Consesso ha concordato con le valutazioni dello scrivente sopraesposte ai fini dell'applicazione dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, lo scrivente ritiene, per le sopraesposte ragioni, che sussistono i presupposti al fine di un eventuale provvedimento di scioglimento presso il Comune di Palizzi, ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 2 - comma 30 - della legge 15 luglio 2009 n. 94.

Il Prefetto: DI BARI

19A03522

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 6 maggio 2019.

Conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS «Istituto tumori Giovanni Paolo II» di Bari.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, e successive modificazioni, concernente il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e, in particolare, l'art. 13, che stabilisce i requisiti necessari ai fini del riconoscimento del carattere scientifico dei medesimi Istituti;

Visto l'art. 15 del citato decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, il quale stabilisce che ogni due anni le Fondazioni IRCCS, gli Istituti non trasformati e quelli privati inviano al Ministero della salute i dati aggiornati circa il possesso dei requisiti di cui al suddetto art. 13, nonché la documentazione necessaria ai fini della conferma e che sulla base della sussistenza dei requisiti prescritti il Ministro della salute, d'intesa con il presidente della regione interessata, conferma o revoca il riconoscimento;


Visto il decreto del Ministro della salute 14 marzo 2013 e, in particolare, l'art. 2, comma 1, come modificato dal decreto del Ministro della salute 5 febbraio 2015, che individua la documentazione necessaria per la conferma del riconoscimento del carattere scientifico degli IRCCS;

Visto il decreto del Ministro della salute 1° dicembre 2016 con il quale è stato confermato il riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS di diritto pubblico «Istituto tumori Giovanni Paolo II» di Bari nella disciplina di «Oncologia»;

Vista la nota n. 15660 del 23 agosto 2018, con la quale l'IRCCS «Istituto tumori Giovanni Paolo II» di Bari ha trasmesso al Ministero della salute la documentazione necessaria per la conferma del riconoscimento del carattere scientifico nella disciplina di «Oncologia»;

Vista la relazione redatta, a seguito della *site - visit* effettuata presso il citato Istituto in data 29 gennaio 2019, dagli esperti della commissione di valutazione, nominata con decreto del direttore generale della ricerca e dell'innovazione in sanità 27 settembre 2018;

Accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 13, comma 3, lettere da *a*) ad *h*) del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e successive modificazioni;



Vista la nota prot. n. 1561 del 18 aprile 2019 con la quale il presidente della Regione Puglia ha espresso la propria formale intesa ai fini dell'adozione del provvedimento di conferma del riconoscimento del carattere scientifico del suddetto IRCCS;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato il riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS di diritto pubblico «Istituto Tumori Giovanni Paolo II», con sede a Bari, via Orazio Flacco 65, per la disciplina di «Oncologia».

2. Il riconoscimento è soggetto a revisione, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, all'esito dell'invio dei dati aggiornati circa il possesso dei requisiti e della documentazione necessaria ai fini della conferma.

Roma, 6 maggio 2019

Il Ministro: GRILLO

19A03520

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

DECRETO 26 marzo 2019.

Aggiornamento dell'allegato 13 al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 recante: «Riordino e revisione delle discipline in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88».

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

Visto il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi;

Visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;

Visto il regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;

Visto il regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che stabilisce procedure relative all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la decisione n. 3052/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1995, che istituisce una procedura d'informazione reciproca sulle misure nazionali che derogano al principio di libera circolazione delle merci all'interno della Comunità;

Visto il decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, recante «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'art. 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88», ed in particolare l'art. 10 relativo alle modifiche degli allegati adottate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea»;

Vista la direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015, relativa alla procedura di informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione;



Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio del 2013, n. 105, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 2017, n. 143;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2018, n. 97, recante: «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità»;

Vista la nota del 30 maggio 2018, n. 17138 con la quale la direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica, ufficio PQAI 1, ha inoltrato la proposta di modifica dell'allegato 13, in particolare della Tabella 1 «Elenco dei fertilizzanti idonei all'uso in agricoltura biologica», al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75;

Vista la nota del 18 febbraio 2019, n. 0039696 dell'Unità centrale di notifica del Ministero dello sviluppo economico concernente la procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche di cui alla direttiva (UE) n. 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015;

Considerato che le variazioni di cui al presente provvedimento si riferiscono all'allegato 13 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 e che le medesime sono coerenti con quanto previsto da detto decreto legislativo;

Considerato che la procedura di cui alla direttiva (UE) n. 2015/1535 si è conclusa senza osservazioni sulle modifiche ed integrazione da apportare all'allegato 2, 6 e 7 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, come comunicato dall'Unità centrale di notifica del Ministero dello sviluppo economico;

Ritenuto necessario procedere all'adozione delle citate variazioni all'allegato 13 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche agli allegati del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75

1. L'allegato 13 «Registro dei fertilizzanti», del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 recante «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'art. 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88», la Tabella 1 «Elenco dei fertilizzanti idonei all'uso in agricoltura biologica», è modificato in conformità all'allegato al presente decreto.

2. Le merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia, o provenienti da uno stato EFTA firmatario dell'accordo SEE e in esso legalmente commercializzate, sono considerate compatibili con questa misura. L'applicazione di questa misura è sottoposta al regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che stabilisce procedure relative all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la decisione n. 3052/95/CE (*Gazzetta Ufficiale* L 218 del 13 agosto 2008, pag. 21). Ai sensi del regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, l'autorità competente ai fini dell'applicazione, ove necessario, delle procedure di valutazione previste è il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

3. Ai sensi del regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, l'autorità Competente ai fini dell'applicazione, ove necessario, delle procedure di valutazione previste è il Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo.

Art. 2.

Norme transitorie

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è concesso un periodo di dodici mesi per lo smaltimento delle scorte dei fertilizzanti nazionali la cui produzione è avvenuta in conformità alla normativa vigente prima di tale data.


Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2019

Il Ministro: CENTINAIO

Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 2019

Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, Reg.ne Prev. n. 291




Allegato 13**Registro dei fertilizzanti.****Tabella 1. ELENCO DEI FERTILIZZANTI CONSENTITI IN AGRICOLTURA BIOLOGICA****CONCIMI CE**

(con riferimento all'Allegato I del Reg. CE n. 2003/2003)

G - Sostanze di calcinazione**Calce naturale** (con riferimento al capitolo G.1. dell'Allegato I del Reg. CE n. 2003/2003)

1	2	3	4	5
	Denominazione del tipo ai sensi del Reg. (CE) 2003/2003	Denominazione del prodotto ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008	Requisiti aggiuntivi per l'ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008 e della normativa nazionale	Condizioni per l'uso imposte dal Reg. (CE) n. 889/2008
1a)	Calcare qualità di base	Carbonato di calcio (creta, marna, calcare macinato, litotamnio, maerl, creta fosfatica)	Solo di origine naturale	
1b)	Calcare di prima qualità	Carbonato di calcio (creta, marna, calcare macinato, litotamnio, maerl, creta fosfatica)	Solo di origine naturale	
2a)	Calcare magnesifero qualità di base	Carbonato di calcio (creta, marna, calcare macinato, litotamnio, maerl, creta fosfatica) Carbonato di calcio e di magnesio (ad es. creta magnesiaca, magnesio macinato, calcare)	Solo di origine naturale	
2b)	Calcare magnesifero di prima qualità	Carbonato di calcio (creta, marna, calcare macinato, litotamnio, <i>maerl</i> , creta fosfatica) Carbonato di calcio e di magnesio (ad es. creta magnesiaca, magnesio macinato, calcare)	Solo di origine naturale	
3a)	Calcare dolomitico qualità di base	Carbonato di calcio (creta, marna, calcare macinato, litotamnio, maerl, creta fosfatica) Carbonato di calcio e di magnesio (ad es. creta magnesiaca, magnesio macinato, calcare)	Solo di origine naturale	



3b)	Calcare dolomitico di prima qualità	Carbonato di calcio (creta, marna, calcare macinato, litotamnio, <i>maerl</i> , creta fosfatica) Carbonato di calcio e di magnesio (ad es. creta magnesiaca, magnesio macinato, calcare)	Solo di origine naturale	
4a)	Calcare marino qualità di base	Carbonato di calcio (creta, marna, calcare macinato, litotamnio, <i>maerl</i> , creta fosfatica)	Solo di origine naturale	
4b)	Calcare marino di prima qualità	Carbonato di calcio (creta, marna, calcare macinato, litotamnio, <i>maerl</i> , creta fosfatica)	Solo di origine naturale	
5a)	Calcare fine qualità di base	Carbonato di calcio (creta, marna, calcare macinato, litotamnio, <i>maerl</i> , creta fosfatica)	Solo di origine naturale	
5b)	Calcare fine di prima qualità	Carbonato di calcio (creta, marna, calcare macinato, litotamnio, <i>maerl</i> , creta fosfatica)	Solo di origine naturale	
6	Sospensione di carbonati	Carbonato di calcio (creta, marna, calcare macinato, litotamnio, <i>maerl</i> , creta fosfatica)	Solo di origine naturale	

Varietà di calce ottenute da processi industriali (con riferimento al capitolo G.3. dell'Allegato I del Reg. CE n. 2003/2003)

1	2	3	4	5
	Denominazione del tipo ai sensi del Reg. (CE) 2003/2003	Denominazione del prodotto ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008	Requisiti aggiuntivi per l'ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008 e della normativa nazionale	Condizioni per l'uso imposte dal Reg. (CE) n. 889/2008
1a)	Calce da zuccherificio	Carbonato di calcio (creta, marna, calcare macinato, litotamnio, <i>maerl</i> , creta fosfatica) Fanghi industriali provenienti da zuccherifici		Sottoprodotti della produzione di zucchero da barbabietola
1b)	Calce da zuccherificio (sospensione)	Carbonato di calcio (creta, marna, calcare macinato, litotamnio, <i>maerl</i> , creta fosfatica) Fanghi industriali provenienti da zuccherifici		Sottoprodotti della produzione di zucchero da barbabietola



CONCIMI NAZIONALI

(con riferimento all'Allegato 1 del presente decreto).

Concimi organici NP (con riferimento al capitolo 5.2 dell'Allegato 1 del presente decreto)


1	2	3	4	5
	Denominazione del tipo ai sensi del presente decreto	Denominazione del prodotto ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008	Requisiti aggiuntivi per l'ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008 e della normativa nazionale	Condizioni per l'uso imposte dal Reg. (CE) n. 889/2008
8	Miscela di concimi organici NP		Prodotto ottenuto unicamente a partire dai concimi organici NP o NP+N "consentiti in agricoltura biologica. Riportare le condizioni d'uso ed i requisiti aggiuntivi previsti per i concimi che la compongono.	
14	Separato solido del digestato essiccato di bovino e suino miscelato a ceneri pesanti di combustione di biomasse legnose vergini	Letame. Digestato da biogas contenente sottoprodotti di origine animale codigestati con materiale di origine vegetale o animale elencato nel presente allegato. Segatura e trucioli di legno. Cenere di legno.	Effluenti animali proibiti se provenienti da allevamenti industriali Ceneri prodotte con legname non trattato chimicamente dopo l'abbattimento	

MATRICI ORGANICHE DESTINATE ALLA PRODUZIONE DI CONCIMI ORGANO-MINERALI

(con riferimento all'Allegato 5 del presente decreto)

L'indicazione "Matrici organiche (con riferimento al **capitolo 2**, dell'Allegato 5 del presente decreto)" è sostituita dalla seguente:

"Matrici organiche (con riferimento al **capitolo 3**, dell'Allegato 5 del presente decreto)".



PRODOTTI AD AZIONE SPECIFICA

(con riferimento al capitolo dell'Allegato 6 del presente decreto)

Coformulanti (con riferimento al capitolo 2.3 del presente decreto), è aggiunto il seguente punto:

1	2	3	4	5
	Denominazione del tipo ai sensi del presente decreto	Denominazione del prodotto ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008	Requisiti aggiuntivi per l'ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008 e della normativa nazionale	Condizioni per l'uso imposte dal Reg. (CE) n. 889/2008
1	Idrolizzato proteico ad elevato peso molecolare	Pellami Proteine idrolizzate	Concentrazione massima in mg/kg di sostanza secca di cromo (VI) = non rilevabile	Non applicabile alle parti commestibili della coltura

19A03517

DECRETO 26 marzo 2019.

Aggiornamento degli allegati 2, 6 e 7 al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 recante: «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88».

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

Visto il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi;

Visto il regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che stabilisce procedure relative all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la decisione n. 3052/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1995, che istituisce una procedura d'informazione reciproca sulle misure nazionali che derogano al principio di libera circolazione delle merci all'interno della Comunità;

Visto il decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, recante «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'art. 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88», ed in particolare l'art. 10 relativo alle modifiche degli allegati adottate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea»;

Vista la direttiva (UE) n. 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015, relativa alla procedura di informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio del 2013, n. 105, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 2017, n. 143;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2018, n. 97, recante: «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità»;

Vista la domanda, acquisita in protocollo il 20 maggio 2016, n. 11799, con la quale l'Associazione italiana

